

COMUNE DI CAMERANO

Regolamento Comunale

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

ALLA SOSTA ZONA BLU

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 12.11.2007
Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 13.10.2016

ARTICOLO 1 – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di una proporzionata distribuzione degli spazi di sosta nel centro storico, favorendo coloro che vi risiedono o svolgono un'attività lavorativa. Ciò significherà una maggiore scorrevolezza del flusso veicolare e un minore inquinamento atmosferico del centro del paese.

Le zone del centro storico dove le soste saranno permesse ai soli autorizzati, saranno disciplinate dalla segnaletica stradale predisposta a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale con apposite ordinanze dirigenziali.

La sosta nelle zone indicate (come previsto dalla Delibera di Giunta n.112/2007 e dal presente regolamento) sarà consentita solo a coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento, ne faranno specifica domanda scritta su modello predisposto dal locale Comando di Polizia Municipale e indirizzata al Sindaco. I soggetti di cui all'art. 4 punto 2, 4° comma, sono esentati dal presentare la domanda scritta e seguiranno l'iter previsto dall'art.5 del regolamento.

Dopo la verifica dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione alla sosta, il Comando Polizia Municipale rilascerà il titolo autorizzatorio.

(articolo modificato con delibera di G.C. n. 114 del 13.10.2016)

ARTICOLO 2 – CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

Sarà rilasciato un solo permesso per nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia anagrafico) o unità abitativa o unità immobiliare (residente, domiciliato o dimorante) all'interno della "Zona Blu". Invece, il nucleo familiare che utilizza 2 (due) o più veicoli, potrà ottenere una seconda autorizzazione alla sosta, contraddistinta dal colore rosso, valida all'interno della "Zona Blu" solo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno dopo e nei giorni festivi.

Per i non residenti facenti parte delle categorie di cui all'art.4 punto 2 del presente regolamento sarà rilasciata una sola autorizzazione riportante il nome o la tipologia dell'attività svolta all'interno della "Zona Blu". Le autorizzazioni rilasciate precedentemente al presente atto saranno modificate su comunicazione verbale dei possessori, previa riconsegna della vecchia autorizzazione, oppure in mancanza di tale comunicazione saranno ritenute valide fino alla loro scadenza. Non si potrà ottenere un'ulteriore autorizzazione nemmeno ad uso temporaneo per i clienti.

I requisiti previsti dal presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni non sono cumulabili ai fini di ottenere ulteriori permessi alla sosta, eccetto quelli previsti dal presente articolo comma 1 e 2.

(articolo modificato con delibera di G.C. n. 114 del 13.10.2016)

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

I soggetti aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione alla sosta sono coloro che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo:

1. per la categoria dei residenti di cui all'art.4 punto 1 bisogna essere proprietario o fruitore ad uso esclusivo di un veicolo di cui all'art. 52 C.d.S. (ciclomotori), art. 53 c. 1 lettera A CdS (motocicli) e di cui all'art. 54 c. 1 lettera A (autovetture) e c. 1 lettera D (autocarri) di massa non superiore a pieno carico a 3,5 T per cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione e far parte degli autorizzati di cui all'art.4 del regolamento.

Tutti i veicoli di cui al presente punto esclusi i ciclomotori devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 247/bis DPR 495/1992 (variazioni dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

2. per la categoria dei non residenti di cui all'art.4 punto 2 non è necessaria la proprietà di un veicolo, ad eccezione della categoria di cui all'art. 4 punto 5 per cui è necessario quanto disposto dal punto precedente.

(articolo modificato con delibera di G.C. n. 114 del 13.10.2016)

ARTICOLO 4 – GLI AUTORIZZATI

4.1 Categoria dei Residenti:

in questa categoria rientrano tutti i soggetti residenti, domiciliati, e dimoranti che hanno la loro abitazione in una delle seguenti vie della "Zona Blu":

- VIA SAN FRANCESCO
- VIA E P.ZZA SANT'APOLLINARE
- P.ZZA GIARDINI D'INFANZIA
- P.ZZA ROMA
- VIA MARATTI
- VIA CAVALLOTTI
- VIA LEOPARDI
- P.ZZA MONS. DONZELLI
- VIA GUASTO
- VIA IACOMINI
- VIA MATTATOIO
- VIA SERVI
- VIA VICOLO CORTO
- VICOLO SERAFINI
- VIA DEGLI ORTI
- VICOLO DELLE GRAZIE

4.2 Categoria dei Non residenti:

sono tutti quelli esclusi dal precedente punto ma che possono chiedere l'autorizzazione alla sosta per motivi di lavoro o assistenza:

1. attività commerciali/artigianali di qualsiasi tipologia esercenti nelle vie interessate dalla "Zona Blu".
2. lavoratori autonomi/studi professionali (avvocati, notai, dentisti, etc..) che hanno la sede all'interno della "Zona Blu";
3. studi medici presenti all'interno del territorio comunale, i quali durante l'espletamento dei loro compiti potranno esporre l'autorizzazione con la dicitura "medico in visita domiciliare"
4. Sindaco, Segretario Comunale, Assessori e Consiglieri comunali, limitatamente all'espletamento delle funzioni pubbliche, con la dicitura "funzione pubblica";
5. assistenti a domicilio i quali durante l'espletamento dei loro compiti, potranno esporre l'autorizzazione con la dicitura "assistenza domiciliare";

4.3 Perdita dei requisiti:

1. si avrà la perdita dei requisiti per i soggetti di cui al punto 1 quando il titolare dell'autorizzazione trasferirà la residenza, il domicilio o la dimora al di fuori della "Zona Blu". Il titolare del permesso, una volta effettuato il cambio di indirizzo, dovrà consegnare il titolo autorizzatorio di cui all'art. 5.

2. si avrà la perdita dei requisiti per i soggetti di cui al punto 4.2 quando:
 - A. il titolare di un'attività commerciale cesserà o cederà ad altro soggetto la propria attività o si trasferirà all'esterno della "Zona Blu";
 - B. il lavoratore autonomo cesserà o cederà ad altro soggetto la propria attività o si trasferirà all'esterno della "Zona Blu";
 - C. il titolare di studio medico cesserà o cederà ad altro soggetto la propria attività o si trasferirà fuori del territorio comunale;
 - D. l'assistente a domicilio cesserà o presterà la propria attività all'esterno della "Zona Blu" o subentrerà altro soggetto alla propria attività;
 - E. Sindaco, Segretario Comunale, Assessori e Consiglieri Comunali cesseranno la loro carica pubblica.
3. Il titolare dell'autorizzazione alla sosta, venuti a mancare i requisiti di cui sopra, dovrà riconsegnare il titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 5 – DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE (modalità e richiesta)

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione permanente alla sosta nella "Zona Blu", va redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e presentata in marca da bollo di Euro 16,00 (€ sedici/00), unitamente ad un versamento di Euro 20,00 (€ venti/00.) Tale versamento va effettuato alla "Tesoreria Comunale" presso la Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano con la seguente causale "versamento per rilascio dell'autorizzazione alla sosta "Zona Blu".

Per il rilascio della seconda autorizzazione di cui all'art. 2 comma 1° è necessario essere in possesso dell'autorizzazione permanente valida per almeno 2 (due) veicoli.

Per i soggetti di cui all'art.4 punto 2 comma 4° è solamente necessaria una comunicazione scritta in carta semplice (specificando la funzione pubblica svolta dal richiedente) da presentare al Comando Polizia Municipale.

La domanda è visionabile su internet presso il sito del Comune di Camerano "www.comune.camerano.an.it" oppure si può ritirare "brevi manu" durante l'orario di apertura al pubblico dei seguenti uffici:

- Comando Polizia Municipale tel. 071/7303035/6/7
- Ufficio Relazione al Pubblico tel. 071/730301.

La domanda va consegnata al Comando di Polizia Municipale, con allegata/e la/le fotocopia/e della/le carta/e di circolazione, relativa/e all'ai veicolo/i e la ricevuta di avvenuto pagamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I fruitori dei veicoli in uso esclusivo dovranno presentare ed allegare un'autocertificazione del proprietario dello stesso che attesti l'uso esclusivo da parte di chi richiede l'autorizzazione. Il Comando di Polizia Municipale dopo il controllo dei requisiti di cui all'art. 3 rilascerà brevi manu l'autorizzazione alla sosta "Zona Blu".

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non necessita di alcuna domanda scritta e si rimanda all'art.6 punto 2 del regolamento.

(articolo modificato con delibera di G.C. n. 114 del 13.10.2016)

ARTICOLO 6 – LE AUTORIZZAZIONI

La gestione delle autorizzazioni permanenti e temporanee ed il loro rilascio spetta in via esclusiva al Comando Polizia Municipale.

6.1 Autorizzazione permanente:

Si considerano autorizzazioni permanenti quelle rilasciate a titolo definitivo ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento punti 1 e 2, ed hanno validità 2 (due) anni dalla data di rilascio.

Per il rinnovo dell'autorizzazione permanente è solamente necessario presentare il permesso scaduto unitamente al versamento di Euro 20,00 (€ venti/00) di cui all'articolo 5 del regolamento, senza l'obbligo della domanda in bollo. Tale rinnovo deve avvenire entro il mese di rilascio della presente. Decorso tale termine l'autorizzazione deve considerarsi "scaduta" e quindi non valida ai fini della sosta. Trascorso il termine di sei mesi dalla data di scadenza il possessore dovrà presentare una nuova domanda secondo l'iter previsto dall'art. 5.

In caso di smarrimento, furto o cambio veicolo, (vedi punto 4) il rilascio del duplicato avverrà a titolo gratuito.

Nell'autorizzazione, rilasciata in originale, potranno essere inserite successivamente, ed a titolo gratuito, altre targhe, nel numero massimo di 5 (cinque), inerenti i veicoli facenti capo allo stesso nucleo familiare presentando la fotocopia della/e carta/e di circolazione. L'esposizione in fotocopia, equivale a non averla esposta, quindi la sosta è irregolare e sanzionabile in base al C.d.S., fatto salvo le più gravi sanzioni previste al successivo art. 7 punto 2.

6.2 Autorizzazione temporanea

Si considera autorizzazione temporanea quella rilasciata a titolo gratuito la cui durata massima non può superare i giorni 15 (quindici) compreso il giorno di rilascio. Può essere rilasciata ai soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento punti 1 e 2, oppure a soggetti non previsti dal presente regolamento ma aventi necessità particolari. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea non è necessaria la presentazione della domanda di cui al punto 4 del presente articolo, ma solamente una richiesta verbale e motivata. Tuttavia, il Comando Polizia Municipale, (per opportuna verifica), può domandare una richiesta scritta in carta semplice e motivata al soggetto richiedente l'autorizzazione temporanea. Può essere rinnovato fino ad un massimo di trenta giorni complessivi consecutivi.

6.3 La gestione delle autorizzazioni

La gestione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento spetta in via esclusiva al Comando Polizia Municipale, il quale sarà incaricato della verifica delle domande e dei relativi requisiti per il rilascio delle autorizzazioni siano esse permanenti o temporanee.

Tutte le autorizzazioni rilasciate saranno registrate in appositi elenchi presso il Comando Polizia Municipale, e la raccolta dei dati varrà trattata ai sensi del D.Lgs. n.196/03;

6.4 Smarrimento, furto, cambio veicolo, cessazione autorizzazione etc...

In caso di smarrimento o furto dell'autorizzazione, il titolare dovrà effettuare la relativa denuncia presso il Comando di Polizia Municipale ai fini del solo rilascio del duplicato, a titolo gratuito, del titolo smarrito o rubato.

In caso di cambio di proprietà di uno dei veicoli indicati nell'autorizzazione alla sosta, il vecchio proprietario dovrà riconsegnare il titolo autorizzatorio per la modifica (a titolo gratuito) o per il ritiro a titolo definitivo dello stesso. Il nuovo proprietario, se in possesso dei requisiti di cui all'art.3 punto 1, potrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 punto 1 o 2, presentando la domanda di cui all'art.4 del regolamento.

In caso di acquisto di un nuovo veicolo, il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Comando Polizia Municipale i nuovi dati del/dei veicolo/i acquistato/i e riconsegnare la precedente autorizzazione allegando copia/e della/e carta/e di circolazione, ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione, avente medesima validità e scadenza (a titolo gratuito).

E' consentito ad un soggetto titolare di autorizzazione facente parte della categoria di cui all'art.4 punto 1 (residenti), di cedere il permesso alla sosta solo ad un'altro componente del nucleo familiare avente i requisiti previsti dall'art. 3 punti 1 e 2 del regolamento. Il soggetto cedente dovrà riconsegnare il titolo autorizzatorio al Comando Polizia Municipale, il quale rilascerà, a titolo gratuito, una nuova autorizzazione, avente medesima validità e scadenza al nuovo soggetto che ne farà richiesta seguendo l'iter previsto dall'art.5.

L'autorizzazione cessa la sua validità in caso di:

1. perdita dei requisiti di cui all'art.3;
2. mancato rinnovo dell'autorizzazione permanente;
3. scadenza delle autorizzazioni temporanee.

(articolo modificato con delibera di G.C. n. 114 del 13.10.2016)

ARTICOLO 7 – AREE DI SOSTA E SANZIONI

7.1 Aree e durata della sosta:

I soggetti titolari di autorizzazione alla sosta all'interno dell'area denominata "Zona Blu" possono sostare con orario 0-24 su tutti gli spazi regolamentati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale. La sosta autorizzata non ha valore di occupazione di suolo pubblico e gli spazi destinati alla sosta possono essere modificati in forza di legge, previa opportuna conoscenza agli autorizzati e non mediante segnaletica stradale verticale almeno 48 ore prima come previsto dal Codice della Strada.

Le autorizzazioni di cui all'art. 5 punti 1 e 2 non hanno valore alcuno all'esterno della denominata "Zona Blu" del Comune di Camerano.

7.2 Sanzioni

L'autorizzazione di cui all'art. 5 punti 1 e 2, durante la sosta nell'area "Zona Blu", deve essere obbligatoriamente esposta come da Ordinanza prevista:

- in originale;
- posizionata sul cruscotto anteriore del veicolo o vetro parabrezza;
- riconoscibile in tutti i suoi dati;
- perfettamente visibile dal vetro parabrezza;

Chiunque duplica in falso (contraffazione) o fa uso a qualsiasi titolo o modo dell'autorizzazione di cui all'art.5 sarà punito ai sensi dell'art. 468 Codice Penale.

Chiunque viola la prescrizione prevista dall'art.4 punto 3 comma 3° del regolamento sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. n.267/200.